



Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI

VII SETTORE: Ambiente, Cimitero, Verde Pubblico, Arredo Urbano

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

NUMERO ADOZIONE GENERALE: **847**
DATA ADOZIONE: **17/10/2023**
NUMERO ADOZIONE SETTORE: **70**

Oggetto: PROCEDURA SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DIRETTAMENTE DAL CITTADINO NELL'AMBITO DELLE CURE DOMICILIARI, MEDIANTE IL CONFERIMENTO NELLA FRAZIONE SECCO INDIFFERENZIATO. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.



Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI

VII SETTORE: Ambiente, Cimitero, Verde Pubblico, Arredo Urbano

Determinazione n° 847 del 17/10/2023

Oggetto: PROCEDURA SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DIRETTAMENTE DAL CITTADINO NELL'AMBITO DELLE CURE DOMICILIARI, MEDIANTE IL CONFERIMENTO NELLA FRAZIONE SECCO INDIFFERENZIATO. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI..

IL RESPONSABILE DEL
VII SETTORE: Ambiente, Cimitero, Verde Pubblico, Arredo Urbano

Premesso che con atto di indizione del Responsabile Unico del Procedimento prot. gen. n. 11.025 del 03.04.2023 veniva avviato il procedimento ex art. 14-bis della L. 241/1990 e indetta la Conferenza di Servizi in modalità semplificata e asincrona per l'acquisizione dei pareri in merito alla procedura di smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti direttamente dal cittadino nell'ambito delle cure domiciliari, mediante il conferimento nella frazione del "secco indifferenziato".

Premesso che le amministrazioni coinvolte sono:

- **Regione Autonoma della Sardegna.** Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT);
- **ASL Cagliari.** Dipartimento Salute e ambiente;
- **Tecnocasic Spa.**

Premesso che ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi":

- nell'ambito della procedura della Conferenza di Servizi indetta in data 03.04.2023, il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, era stato fissato in 90 giorni, in quanto tra gli enti destinatari della comunicazione di indizione, vi sono amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, e quindi le determinazioni dovevano giungere

all'Amministrazione Comunale di Monserrato entro il giorno 02.07.2023;

- le determinazioni, congruamente motivate, dovevano essere formulate in termini di assenso o dissenso e indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso dovevano essere espresse in modo chiaro e analitico e dovevano specificare se relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
- fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 14-bis, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo, equivalgono ad assenso senza condizioni;
- scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 14-bis, l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.

Premesso che a seguito dell'avvio del procedimento e indizione della Conferenza di Servizi semplificata, pervenivano i seguenti pareri:

- a) in data 17.04.2023, con nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 12.511, la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT), inoltrava il seguente parere:
“In riferimento alla nota in argomento, registrata al prot. n. 8415 del 15.03.2023, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi della parte quarta del d. lgs 152/2006 i rifiuti da attività sanitarie possono essere sia urbani (art. 183, comma 1, lettera b-ter) sia speciali (art. 184, comma 3, lettera h). Nel primo caso la gestione, in termini di servizio di raccolta e trasporto, è di competenza dei Comuni (art. 198); nel secondo l'onere ricade sul soggetto che effettua l'attività da cui si origina il rifiuto.

La disciplina della gestione dei rifiuti sanitari è contenuta nel regolamento emanato con DPR n. 254/2003, che, all'art. 2, comma 1, li definisce "i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I (ndr tipologie di rifiuti sanitari e loro classificazione) e II (ndr rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo) del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e

veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833", di istituzione del servizio sanitario nazionale.

Il D. lgs 152/2006, nel disciplinare il trasporto dei rifiuti, stabilisce all'art. 193, comma 18, che i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212.

I rifiuti sanitari così prodotti sono rifiuti speciali e come tali devono essere gestiti dalla struttura di riferimento dell'operatore che svolge l'attività.

Nel caso in cui i rifiuti siano prodotti senza intervento di alcun operatore, sono classificati come urbani e pertanto si ritiene che possano essere conferiti nel relativo circuito di raccolta”.

a) in data 11.05.2023, con nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 15.247, l'ASL di Cagliari Dipartimento di Prevenzione Salute e Ambiente, inoltrava il seguente parere:

“Con riferimento all'oggetto, per quanto di competenza, nulla osta all'autorizzazione al conferimento dei rifiuti sanitari prodotti direttamente dal cittadino nell'ambito delle cure domiciliari, nella frazione del “Secco indifferenziato”.

Premesso che i seguenti enti o gestori di beni o servizi pubblici, regolarmente coinvolti nella procedura di Conferenza di Servizi, non hanno comunicato alcuna determinazione in ordine ai lavori della Conferenza di Servizi:

- **Tecnocasic Spa.**

Considerato che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) dell'art. 14-bis, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 del medesimo articolo, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Richiamata la Disposizione Sindacale n. 4 del 3 febbraio 2021 con la quale veniva conferito l'incarico ad all' ing. Cristiano Piccardi della posizione organizzativa di responsabile del Settimo Settore ai sensi dell'art. 22 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vista la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 18

Determina

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, **di adottare** la presente **determinazione motivata di conclusione positiva** della conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14-bis comma 5 e dell'art. 14-quater della L. 241/1990, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, secondo i pareri espressi di seguito riportati:

- a) Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della difesa dell'ambiente, Direzione generale della difesa dell'ambiente, Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT), parere in data 17.04.2023, con nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 12.511: *“In riferimento alla nota in argomento, registrata al prot. n. 8415 del 15.03.2023, si rappresenta quanto segue.*

Ai sensi della parte quarta del d. lgs 152/2006 i rifiuti da attività sanitarie possono essere sia urbani (art. 183, comma 1, lettera b-ter) sia speciali (art. 184, comma 3, lettera h). Nel primo caso la gestione, in termini di servizio di raccolta e trasporto, è di competenza dei Comuni (art. 198); nel secondo l'onere ricade sul soggetto che effettua l'attività da cui si origina il rifiuto.

La disciplina della gestione dei rifiuti sanitari è contenuta nel regolamento emanato con DPR n. 254/2003, che, all'art. 2, comma 1, li definisce "i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I (ndr tipologie di rifiuti sanitari e loro classificazione) e II (ndr rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo) del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833", di istituzione del servizio sanitario nazionale.

Il D. lgs 152/2006, nel disciplinare il trasporto dei rifiuti, stabilisce all'art. 193, comma 18, che i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212.

I rifiuti sanitari così prodotti sono rifiuti speciali e come tali devono essere gestiti dalla struttura di riferimento dell'operatore che svolge l'attività.

Nel caso in cui i rifiuti siano prodotti senza intervento di alcun operatore, sono classificati come urbani e pertanto si ritiene che possano essere conferiti nel relativo circuito di raccolta”.

- a) ASL di Cagliari Dipartimento di Prevenzione Salute e Ambiente, parere in data

11.05.2023, con nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 15.247:

“Con riferimento all’oggetto, per quanto di competenza, nulla osta all’autorizzazione al conferimento dei rifiuti sanitari prodotti direttamente dal cittadino nell’ambito delle cure domiciliari, nella frazione del “Secco indifferenziato”.

- **di** dare disposizione, nel rispetto dei pareri sopra riportati, al soggetto Gestore dei Servizi Integrati di Igiene Urbana e alla Direzione Esecutiva del Contratto, di attivare il servizio di raccolta dei rifiuti sanitari prodotti direttamente dal cittadino nell’ambito delle cure domiciliari nella frazione del “Secco indifferenziato”;
- **di** dare opportuna comunicazione agli utenti attraverso i canali di comunicazione del soggetto Gestore dei Servizi Integrati di Igiene Urbana.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del Settore

Dott. Ing. Cristiano Piccardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Monserrato

A cura dell'ufficio di Segreteria Generale

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 17/10/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 01/11/2023.

Monserrato, 17/10/2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1021**

Settore Proponente: **VII SETTORE: Ambiente, Cimitero, Verde Pubblico, Arredo Urbano**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ambiente**

Oggetto: **PROCEDURA SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DIRETTAMENTE DAL CITTADINO NELL'AMBITO DELLE CURE DOMICILIARI, MEDIANTE IL CONFERIMENTO NELLA FRAZIONE SECCO INDIFFERENZIATO. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.**

Nr. adozione settore: **70** Nr. adozione generale: **847**

Data adozione: **17/10/2023**

Visto Contabile

Ufficio Ragioneria e Contabilità

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **NON NECESSARIO**.

Sintesi parere: **VISTO NON NECESSARIO**

Data **17/10/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Luigi Cireddu